

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERI

Voce	Lavoro
Estremi del parere	Rif. 165/11/2014 – prot. n. 15505 del 16 dicembre 2014
Massima	<p>In base all'art. 8 del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.</p> <p>Pertanto, la pretesa di conversione di tale rapporto di utilizzo in rapporto di lavoro subordinato non trova alcun fondamento giuridico.</p> <p>La proroga prevista dall'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato; di conseguenza, non può essere applicata ai soggetti impegnati in attività socialmente utili.</p> <p>Restano confermate le disposizioni inerenti le misure di stabilizzazione destinate ai soggetti in parola previste dall'art. 30, comma 1, della legge regionale sopra richiamata.</p>
Riferimenti normativi	d.lgs. n. 468/1997 – art. 30 l.r. n. 5/2014

Redattore: Chiapparrone - Catalano